

(Codice interno: 410579)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 53

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2019).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", con la presente legge detta:

- a) disposizioni in materia di dati pubblici (open data) pubblicati sul portale della Regione di cui alla direttiva 2013/37/UE;
- b) disposizioni in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE;
- c) disposizioni di modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione Europea.

TITOLO II
Disposizioni in materia di open data.

Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

Art. 2
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

Art. 3
Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

Art. 4**Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2**

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 le parole: *"e nel regolamento di cui all'articolo 15"* sono soppresse.

TITOLO III**Disposizioni in materia di energia.**

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

Art. 5**Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27**

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: *"ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la"* sono sostituite dalle seguenti: *"provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla"*.

Art. 6**Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27**

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: *"del regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli atti"*.
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogata.
3. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili."

Art. 7**Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27**

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

1. L'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

TITOLO IV***Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea.*****Art. 8****Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".**

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 le parole: *"possono essere"* sono sostituite dalla seguente: *"sono"*.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 sono aggiunte le parole: *", anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea"*.

TITOLO V***Disposizioni finali.*****Art. 9****Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Art. 10**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2019

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali.

Art. 1 - Finalità.

TITOLO II - Disposizioni in materia di open data.

Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

TITOLO III - Disposizioni in materia di energia

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

Art. 7 - Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

TITOLO IV - Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea.

Art. 8 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

TITOLO V - Disposizioni finali.

Art. 9 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1. - Procedimento di formazione
2. - Relazione al Consiglio regionale
3. - Note agli articoli
4. - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 luglio 2019, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 luglio 2019, dove ha acquisito il n. 450 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2019, n. 53.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto, con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea) ha dettato una disciplina organica sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea (UE).

Questa legge pone in capo alla Giunta regionale numerosi adempimenti ricorrenti, tra i quali quello di approvare e presentare al Consiglio ogni anno un disegno di legge regionale europea, volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE e, contestualmente, una relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, deve avere specifici contenuti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 26/2011:

- a) il disegno di legge regionale europea deve contenere:
 - le disposizioni legislative di recepimento delle direttive UE che incidono in materie di competenza della Regione, anche modificando le leggi vigenti;
 - l'individuazione delle direttive UE alla cui attuazione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;
 - le disposizioni attuative dei regolamenti UE, delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle decisioni della Commissione Europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
 - le modifiche o abrogazioni di norme regionali conseguenti a procedure di infrazione;
- b) la relazione al disegno di legge deve contenere:
 - l'illustrazione dell'articolato;
 - l'elenco delle direttive UE da attuare;
 - l'elenco delle direttive UE che non necessitano di attuazione in quanto sono direttamente applicabili per il loro contenuto preciso e incondizionato, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi;
 - lo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente.

Il Veneto ha adottato le leggi regionali europee per gli anni 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. Il 2019 è dunque il sesto anno in cui viene predisposto tale disegno di legge, che ha assunto il n. 450 tra i progetti di legge depositati nel corso di questa legislatura.

Dalla relazione accompagnatoria al provvedimento, che rimane acquisita agli atti della Commissione e a cui si rinvia per le numerose ed interessanti informazioni ivi contenute, si evince chiaramente il percorso effettuato al fine di individuare le direttive UE cui dare attuazione nonché quelle che, pur incidendo su settori di competenza regionale, non necessitano di attuazione.

Le Strutture regionali hanno individuato alcune disposizioni normative, anche contenute in precedenti leggi regionali europee, per le quali, in considerazione del mutato contesto di riferimento, è emersa la necessità di un intervento legislativo chiarificatore.

Quanto alle direttive europee da attuare in via legislativa sono state individuate:

- la Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Essa è stata recepita con D.lgs. 18/05/2015, n. 102;

- la Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Essa è stata recepita con D.lgs. 3/03/2011, n. 28.

Quanto alle direttive da attuare in via amministrativa e a quelle che non necessitano di attuazione legislativa si rimanda alla citata relazione accompagnatoria.

Parimenti si rinvia alla relazione per tutti i ragguagli relativi alle quattro procedure d'infrazione che interessano questa Regione.

Focalizzando dunque l'attenzione sul progetto di legge, va detto che è suddiviso in cinque Titoli.

Il Titolo I "Disposizioni generali" consta di un solo articolo di carattere generale (art. 1 - Finalità) avente valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata all'obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'UE e alla normativa statale di recepimento della stessa.

Il Titolo II "Disposizioni in materia di open data: direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" consta di tre articoli modificativi della legge regionale n. 2/2015 (legge regionale europea 2014). L'articolo 2, con riferimento alle modifiche apportate al codice dell'amministrazione digitale con D.lgs. n. 179/2016 che non impegnano più le P.A. a disporre con Regolamento l'esercizio della facoltà di accesso telematico nei propri siti web agli open data e il loro riutilizzo, sopprime il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2/2015, facendo venir meno l'obbligo per la Regione di emanare il Regolamento. L'articolo 3 abroga conseguentemente l'articolo 16 della legge regionale n. 2/2015, che detta i principi e criteri direttivi del Regolamento. L'articolo 4 dispone la soppressione, all'articolo 17 della l.r. 2/2015, del riferimento al citato Regolamento non emanato.

Il Titolo III "Disposizioni in materia di energia: direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" consta di tre articoli in materia di energia e detta disposizioni di modifica della l.r. 27/2013 (legge regionale europea 2013) che, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, agli articoli 21, 22 e 23, detta disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'articolo 5, anche in relazione al mutato contesto economico del settore delle fonti rinnovabili, riconduce la vigente previsione normativa, rimasta inattuata, alla consolidata prassi regionale di disciplinare i procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante deliberazioni della Giunta regionale che tengono conto della specificità dei singoli settori. L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 22 della l.r. 27/2013 correlate alla soppressione della previsione - rimasta ad oggi inattuata - di emanazione di un Regolamento per la disciplina dei provvedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sostituita dalla previsione di approvare atti amministrativi specifici per ogni settore interessato, competente al rilascio di autorizzazioni (impianti fotovoltaici e da fonte eolica, alimentati a biogas o biomassa e idroelettrici). L'articolo 7, a seguito del venir meno della previsione normativa dell'emanazione del citato Regolamento, abroga l'articolo 23 della l.r. 27/2013 che disponeva l'abrogazione delle norme regionali in conseguenza della emanazione del medesimo.

Il Titolo IV "Disposizioni di modifica alla legge regionale n. 26/2011" consta del solo articolo 8, che intende favorire il coinvolgimento degli enti locali e dei portatori d'interesse del territorio veneto alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'UE, prevedendo l'obbligatorietà della loro audizione, qualora interessati da specifici provvedimenti o politiche. In particolare viene richiamato il nuovo organismo previsto dallo Statuto e costituito con la legge regionale n. 31/2017 - il Consiglio delle Autonomie locali - e precisato che degli esiti della loro consultazione si tiene conto nella sessione europea del Consiglio regionale.

Infine, il Titolo V detta le disposizioni finali. L'articolo 9, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234/2012 (art. 40, comma 2) e dalla l.r. 26/2011 (art. 8, comma 5), prevede che la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee. L'articolo 10, infine, dà atto che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

I passaggi salienti dell'istruttoria svolta dalle Commissioni consiliari in merito al progetto di legge n. 450 sono i seguenti:

- in data 28 novembre 2019 la Prima Commissione consiliare ha provveduto ad organizzarne l'illustrazione, estesa a tutti i consiglieri regionali;
- ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, le Commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta hanno espresso il parere per le parti di rispettiva competenza alla Prima Commissione;
- quest'ultima, dopo approfondito esame, ha concluso i propri lavori sul provvedimento in data 11 dicembre 2019, licenziandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Movimento 5 stelle, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Civica per il Veneto ed i consiglieri Fracasso, Salemi e Sinigaglia del partito Democratico. Si sono astenute la consigliera Zottis del gruppo consiliare Partito Democratico e le componenti politiche "Veneto 2020-Liberi E Uguali" e "Veneto 2020-Italia in Comune" del Gruppo Misto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

credo sia evidente a tutti dalla relazione illustrata dal relatore Montagnoli l'importanza delle politiche Europee e dei relativi fondi che permettono lo sviluppo di progettualità e attività che senza questo supporto non troverebbero spazio (es: settore agricolo). Diventa sempre più chiara la necessità di migliorare la partecipazione della Regione ai processi decisionali europei attraverso un

maggior peso decisionale e una decisa delega operativa per diminuire la burocrazia dei processi ed aumentare l'efficienza e l'efficacia degli interventi. Sottolineiamo la necessità di un forte coordinamento tra Regioni "omogenee" al fine di far valere il proprio peso sia sui tavoli di coordinamento nazionali che europei. Questo aspetto diventa centrale anche ai fini di riequilibrio nella distribuzione delle risorse europee nel tavolo Stato e Regioni al fine che il principio di equità sociale venga realmente applicato sia in sostegno dei territori svantaggiati, ma anche in senso virtuoso e riconoscendo le evoluzioni e specificità economiche territoriali e l'apporto economico finanziario che certi comparti (per esempio l'agricoltura e il settore vitivinicolo) apportano anche all'economia nazionale e di come si dovrebbe far pesare il peso economico e sociale dei diversi territori perché le politiche europee abbiano un indirizzo di premialità e sostegno verso progettualità che creano sviluppo ed innovazione.

Diventa sempre più forte la necessità di lasciare maggiore potere operativo alle periferie e un ruolo di indirizzo strategico e controllo all'Europa. Un controllo che non può però essere connotato da un eccessivo peso burocratico che rallenta sia la fase di emanazione dei bandi, che quella di rendicontazione e dei conseguenti pagamenti. L'aspetto dei pagamenti e la velocità degli stessi rimane centrale. Crediamo che in questi anni gli aspetti su cui la Regione Veneto potrebbe investire di più sono quelli relativi al clima e alla povertà sociale. Pensiamo però che per essere ancora più competitivi si debba aumentare anche l'investimento nelle progettualità relative alla ricerca e all'innovazione sociale in coordinamento con Università e reti esistenti per il risvolto occupazionale, economico e finanziario e sociale che hanno queste iniziative. In merito a questi investimenti sarà centrale dare continuità e sviluppo all'Asse 1 e Asse 3 del Por Fesr 2014 – 2020.

Rimane fondamentale il tema della valorizzazione dei nuovi talenti e il contrasto della fuga dei giovani. Che si ottiene anche attraverso politiche industriali e formative coraggiose che garantiscano una prospettiva internazionale. Innovazione e formazione sono un investimento fondamentale che creano ricchezza e non un costo e saranno centrali anche nel nuovo settennato. In questo senso sono centrali ad esempio alcune iniziative: Protocollo d'Intesa Alternanza Scuola Lavoro (DGR n. 1421/2018), l'Avviso di presentazione di progetti di formazione linguistica in mobilità transnazionale (D.G.R. n. 255/2018) e l'Avviso pubblico "Scuola Innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Basti pensare, anche, al successo avuto da Inn Veneto.

Altrettanto cruciale è l'osservazione fatta in commissione dalla struttura che richiede la strutturazione dell'ufficio life anche data la centralità dei temi ambientali in questo momento.

Fondamentali inoltre sono le iniziative svolte attraverso il Gruppo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Cnpsfini r.l." per quello che rappresenta in termini turistici e trasportistici il corridoio che si estende tra Veneto Friuli e Carinzia. Crediamo che i risultati di tale iniziativa debbano vedere una diffusione più larga possibile.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale crediamo che il Veneto abbia davanti a sé una grande sfida con il Piano trasporti e il Piano territoriale regionale di coordinamento e che sia fondamentale l'approccio al fine di non sfruttare, ma valorizzare il patrimonio economico sociale del paesaggio Veneto e il suo rispetto in chiave sociale, urbanistica e anche turistica. Questo approccio potrà apportare al Veneto anche la possibilità di accedere con sempre maggiore forza anche ai finanziamenti diretti. Tutto questo naturalmente richiederà una chiara compartecipazione economico finanziaria da parte della Regione.

Come emerge anche dalla relazione risultano ancora aperte criticità importanti in merito al trattamento delle acque reflue, la designazione delle Zone speciali di Conservazione e la qualità dell'aria del Veneto. In merito a questo aspetto la Nasa aveva definito la Pianura Padana "la camera gas d'Italia".

Su questo tema però è corretto portare avanti le osservazioni fatte dalla Struttura tecnica che evidenziano che nelle valutazioni della Commissione europea dovrebbe essere considerato l'effetto indotto dalle condizioni meteo climatiche insieme alle condizioni orografiche.

Inoltre è sicuramente positivo anche se non sufficiente che nel 2018 il trend sulla media annuale abbia visti una riduzione del PM 10. E' evidente che fondamentali sono le iniziative di incentivazione alla mobilità sostenibile che devono vedere un coordinamento sempre più forte tra Regioni, Stato ed Europa.

Un altro aspetto da considerare è il miglioramento in termini di capacità di investimento, di velocità di risposta, partecipazione e monitoraggio. È necessario anche per il nuovo settennato garantire una larga partecipazione di tutti i portatori di interesse perché la Regione riesca a mettere a sistema tutte le iniziative pubbliche e private che contribuiscono alla crescita economico e sociale del territorio veneto.

Infine pensiamo sia importante prendere consapevolezza delle criticità emerse che penalizzano fortemente anche le politiche regionali e il loro accesso ai finanziamenti europei come:

1. l'instabilità e complessità della normativa italiana e in particolar modo il Codice degli appalti, l'eccesso di burocrazia;
2. la necessità di ottenere un maggiore coinvolgimento del territorio veneto sia per ciò che riguarda le partnership sia finanziariamente (fabbisogno riscontrato nel programma Cooperazione Transfrontaliera "Interreg V – A Italia Slovenia 2014 – 2020");
3. la semplificazione delle procedure soprattutto in fase di valutazione di progetti (fabbisogno riscontrato nel programma Cooperazione Transnazionale "Interreg Spazio Alpino);
4. un maggior dialogo e coordinamento con gli strumenti finanziari, comunitari, nazionali e regionali al fine di supportare la fase d'Implementazione delle iniziative concordate in fase di strategia (fabbisogno riscontrato nel programma Cooperazione Interregionale Interreg Europe).

Crediamo che le sfide del nuovo settennato debbano essere affrontate dalla Regione con una chiara visione politica che faccia pesare il ruolo della Regione attraverso una rete con le Regioni vicine dato che l'Europa deve dimostrare di proteggere, dare forza e difendere su temi centrali come immigrazione e frontiere, ricerca ed innovazione, sicurezza e difesa, programmi per i giovani e nuovi strumenti per Eurozona."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 26/2011 è il seguente:

“Art. 8 - La legge regionale europea.

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

- a) recepisce e attua gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;
- b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
- c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
- d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

- a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
- b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 15 - Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza dei dati pubblici (c.d. “open data”), ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l'economia.

2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, promuove l'accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo degli stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo i dati esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” o per motivi di tutela del segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Sono altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati personali e del diritto d'autore, nonché le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.

4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.

[5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per disciplinare le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati nel portale della Regione dedicato agli open data.]”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 17 - Adeguamento della normativa.

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo [e nel regolamento di cui all'articolo 15] sono adeguate alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva n. 2013/37/UE.

2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 27/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 - Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, promuove il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome”.

3. La Giunta regionale *provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla* disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli stessi.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale n. 27/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 22 - Principi e criteri direttivi.

1. La Giunta regionale nell'approvazione *degli atti* di cui all'articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;

c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e successive modificazioni e dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

d) prevedere che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

e) prevedere che l'autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;

f) prevedere che l'autorizzazione unica, che deve contenere anche l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell'impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;

g) disporre con l'autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l'impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

h) disciplinare l'impegno del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa;

[i) disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;]

j) disciplinare i tempi per l'attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;

k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

2. L'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

[3. La disciplina del regolamento di cui all'articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l'applicazione della nuova disciplina.]

4. *La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili.*"

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Sessione europea del Consiglio regionale.

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;

b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;

c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;

d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 7.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea *sono* attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza, *anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea.*

3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo."

4. Struttura di riferimento

Area programmazione e sviluppo strategico

Unità organizzativa riforme istituzionali e processi di delega